

## LICEO ARTISTICO STATALE "CIARDO PELLEGRINO"

Sede Centrale Dirigenza e Uffici di Segreteria Via Vecchia Copertino, n. 6 73100 – Lecce  
Succursale V.le de Pietro - Lecce



Codice meccanografico LESL03000R C.F. 93126450753  
Corso di istruzione di secondo livello Cod. Mecc. LESL030506  
tel. 0832.352431 fax 0832.350499

e-mail [lesl03000r@istruzione.it](mailto:lesl03000r@istruzione.it) pec [lesl03000r@pec.istruzione.it](mailto:lesl03000r@pec.istruzione.it)

sito web [www.liceociardopellegrinolecce.edu.it](http://www.liceociardopellegrinolecce.edu.it)



# REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO NELLE STRUTTURE E NEI LOCALI DELL'ISTITUTO

(approvato all'unanimità nella seduta del Consiglio d'Istituto del 26/04/2016)

## Art.1 – Scopo e campo di applicazione

Con il presente Regolamento il Liceo Artistico 'Ciardo Pellegrino' di Lecce s'impegna a:

1. Far rispettare il divieto di fumo in tutti i locali, nelle strutture, nei cortili e in ogni sede di articolazione organizzativa dell'Istituto;
2. Promuovere una scuola libera dal fumo aderendo ad iniziative informative/educative sul tema, opportunamente integrate nel Piano di Offerta Formativa (POF) di questo Istituto e favorire il processo di integrazione tra enti e soggetti diversi (Genitori e Comunità Locale compresi) nella realizzazione delle stesse;
3. Dare visibilità alla politica sul fumo adottata esponendo manifesti e materiale vario di informazione e sensibilizzazione.

## Art.2 – Riferimenti normativi

Il presente regolamento e' emanato in considerazione dell'interesse primario alla tutela della salute degli studenti/alunni/scolari, del personale e di tutti gli utenti dell'Istituto, sancito in generale dall'art.32 della Costituzione, e dal Decreto legislativo 19 settembre 1994 n.626 e successive modifiche.

L'Istituto si richiama alle seguenti normative:

- legge 11 novembre 1975 n.584 e successive modifiche
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995
- Legge 16 gennaio 2003 n. 3
- Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 , convertito in Legge 9 agosto 2013, n. 98
- Decreto Legge n. 104 Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca approvato in data 12 settembre 2013 dal Consiglio dei Ministri

## Art.3 – Locali soggetti al divieto di fumo

E' stabilito il divieto di fumo:

- negli spazi interni: atri ed ingressi, aule, corridoi, uffici, biblioteca, scale, ascensori, disimpegni, laboratori, palestra, bagni (art. 3 DPCM 14 dicembre 1995);
- nelle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche,: cortili, aree verdi, spazi comuni (Decreto Legge n. 104 Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca approvato in data 12 settembre 2013 dal Consiglio dei Ministri), con il quale il divieto è esteso anche alle sigarette elettroniche.

Nei locali di cui al presente articolo in attuazione dell'art.4, comma 1, lettera a) della Direttiva P.C.M. 14/12/1995 sono opposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, della relativa norma, delle sanzioni applicabili, nonché l'indicazione dei preposti cui spetta vigilare nella struttura.

#### **Art.4 – Soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto**

Nell'allegato A) del presente Regolamento sono individuati i responsabili preposti all'applicazione del divieto in attuazione dell'art.4, comma 1, lettera b) della Direttiva P.C.M. 14/12/1995 e dell'Accordo Stato-Regioni del 16/12/04. E' compito dei responsabili preposti:

- Vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto.
- Vigilare sull'osservanza del divieto, procedere alla contestazione delle infrazioni e verbalizzarle.

#### **Art.5 – Procedura di accertamento**

Nei casi di violazione del divieto, i soggetti di cui all'art.4 procedono:

- a) in caso di prima infrazione commessa da soggetto, ad ammonimento scritto ed informazione scritta alla famiglia;
- b) per infrazioni successive alla prima, alla contestazione immediata previo accertamento della violazione e redazione in duplice copia del relativo verbale utilizzando esclusivamente la modulistica dell'amministrazione scolastica.

In mancanza di contestazione personale, gli estremi della violazione debbono essere notificati all'interessato entro il termine di 30 giorni dell'accertamento, mediante raccomandata A/R. Se il trasgressore è minorenne la notifica dovrà essere inviata ai titolari della patria potestà.

La compilazione del verbale va previamente preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro dell'Istituto.

I soggetti di cui all'art. 4, ultimo comma, procedono in maniera autonoma all'accertamento della violazione ed alla redazione del relativo verbale. Ai sensi della normativa vigente, al personale dipendente dell'Istituto scolastico, è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa.

#### **Art.6 – Sanzioni**

Così come stabilito dall'art.7 L.584/1975, come modificato dall'art.52, comma 20, della Legge 28/12/2001 n.448, dalla L.311/04 art.189 e dall'art.10 L.689/1981, dall'art.96 D.Lgs.507/1999, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €27,50 a €275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

Coloro che, pur essendo preposti al controllo dell'applicazione del presente regolamento, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €220,00 a €2200,00.

I dipendenti che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare possono essere sottoposti a procedimento disciplinare, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Le violazioni commesse dagli studenti entro gli spazi in cui vige il divieto di fumo sono sanzionabili sulla base della procedura disciplinare prevista dal Regolamento di disciplina.

#### **Art.7 – Pagamento delle contravvenzioni**

Ai sensi dell'art.16 della L. n.689/1981, il trasgressore è ammesso all'oblazione se il versamento viene effettuato entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

In forza di tale norma il trasgressore può pagare 1/3 del massimo o il doppio del minimo se più favorevole. In applicazione di ciò la violazione al divieto di fumo comporta il pagamento del doppio del minimo, pari a 55,00 Euro. Nel caso in cui la violazione sia connessa in presenza di una donna in

evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni, l'oblazione consiste nel pagamento di 110,00 Euro.

Le persone cui spetta fare rispettare il divieto e che non ottemperino alle disposizioni di legge e del presente regolamento sono ammesse a pagare, entro il termine di 60 giorni, la somma di €.440,00.

Il trasgressore dovrà versare la contravvenzione secondo le seguenti modalità:

il pagamento deve essere effettuato, come previsto dal punto 10 dell'Accordo Stato Regioni del 16/12/04, presso la Tesoreria provinciale, oppure in banca o presso gli Uffici postali, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate) con codice tributo 131 T, oppure presso gli uffici postali, con bollettino di c/c postale intestato alla tesoreria provinciale (Causale: infrazione divieto di fumo). A comprova dell'avvenuto pagamento, il trasgressore dovrà far pervenire o consegnare copia della ricevuta presso la Segreteria della Scuola.

#### **Art.8 – Rapporti e scritti difensivi**

Ai sensi dell'art.18 della L.689/1981 e del punto 12 dell'Accordo Stato Regioni del 16/12/04, qualora non sia stato effettuato il pagamento nei termini previsti dalla legge, colui che ha accertato la violazione presenta rapporto al Prefetto con la documentazione della contestazione eseguita, Entro 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, l'interessato può far pervenire scritti difensivi e ricorsi al Prefetto.

#### **Art.9 – Norma finale**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di leggi vigenti.

Riguardo le sanzioni disciplinari si rinvia al Regolamento di disciplina d'Istituto. Il presente Regolamento andrà in vigore dall'1 marzo 2016.

# LICEO ARTISTICO STATALE "CIARDO PELLEGRINO"



Sede Centrale Dirigenza e Uffici di Segreteria Via Vecchia Copertino, n. 6 73100 – Lecce Succursale  
V.le de Pietro - Lecce

Codice meccanografico LESL03000R C.F. 93126450753  
Corso di istruzione di secondo livello Cod. Mecc. LESL030506  
tel. 0832.352431 fax 0832.350499



e-mail [lesl03000r@istruzione.it](mailto:lesl03000r@istruzione.it) pec [lesl03000r@pec.istruzione.it](mailto:lesl03000r@pec.istruzione.it)  
sito web [www.liceociardopellegrinolecce.edu.it](http://www.liceociardopellegrinolecce.edu.it)

Verbale prot. n. \_\_\_\_\_ di data \_\_\_\_\_

## PROCESSO VERBALE DI CONTRAVVENZIONE AI SENSI DELLA NORMATIVA IN MATERIA

**DI DIVIETO DI FUMO:** L. n. 584/1975; Dirett. PCM 14.12.1995; Circ. Min. della Sanità n. 4 del 28.03.2001; Art. 52, c. 20, L. n. 448/2001 (legge finanziaria 2002); Art. 51 L. n. 3/2003; Art. 6 D.L. n. 32/2003; Circ. Ministero della Salute del 17.12.2004; Art. 1, c. 189 della L. n. 311/2004 (legge finanziaria 2005).

L'anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, alle ore \_\_\_\_\_, nel locale

\_\_\_\_\_, il sottoscritto \_\_\_\_\_, incaricato dell'accertamento e contestazione delle violazioni del divieto di fumo con provvedimento n. \_\_\_\_\_, del \_\_\_\_\_,

### ACCERTA

che il Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_, indirizzo \_\_\_\_\_, identificato con (inserire estremi del documento di riconoscimento), \_\_\_\_\_, in presenza di apposito cartello di avviso del divieto di fumo, fumava nei locali (specificare quali) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ in violazione della legge n. 3/2003, art. 51 e s.m.i.,

### COMMINA

allo stesso/a un'ammenda pari ad € \_\_\_\_\_.

Il trasgressore chiede che venga inserita nel processo verbale la seguente dichiarazione:

NOTIFICA: Il sottoscritto \_\_\_\_\_, notifica il presente verbale al Sig. \_\_\_\_\_, mediante consegna di copia in proprie mani.

Il Verbalizzante

Il Trasgressore

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**In caso di rifiuto da parte del trasgressore di ricevere copia del presente verbale, lo stesso gli verrà notificato a mezzo di raccomandata postale A.R..**

### **SANZIONI:**

L'articolo 7, comma 1, della legge 11 novembre 1975, n. 584, come modificato dall'articolo 1, comma 189, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, richiamato dall'articolo 18 comma 5 della legge provinciale 22 dicembre 2004, n. 13, prevede che i trasgressori alle disposizioni dell'articolo 18 della suddetta legge provinciale sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 27,50 a Euro 275,00; la misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

### **MODALITA' DI PAGAMENTO**

A norma dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, il pagamento, con effetto liberatorio, della somma pari a Euro 55 (corrispondente al doppio del minimo in quanto più favorevole rispetto alla terza parte del massimo della sanzione), oltre a Euro 5.60 (cinque/60) per spese di notificazione (qualora il verbale venga spedito per raccomandata descritta). Il pagamento deve essere effettuato, come previsto dal punto 10 dell'Accordo Stato Regioni del 16/12/04, presso la Tesoreria provinciale, oppure in banca o presso gli Uffici postali, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate) con codice tributo 131 T, oppure presso gli uffici postali, con bollettino di c/c postale intestato alla tesoreria provinciale (Causale: infrazione divieto di fumo); Dell'avvenuto pagamento deve essere data comunicazione al verbalizzante Signor \_\_\_\_\_, presso \_\_\_\_\_ (indicare l'ente di appartenenza), presentando copia della ricevuta di versamento onde evitare l'inoltro del rapporto all'Autorità competente, ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione del presente verbale, è possibile presentare scritti difensivi e documenti, a norma dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, all'Autorità competente ad emettere l'ordinanza ingiunzione/archiviazione (Prefettura di Lecce); è possibile, inoltre, richiedere un'audizione personale alla medesima Autorità. La produzione degli eventuali scritti difensivi non interrompe il decorso dei termini.

Nel caso in cui non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nel termine stabilito, verrà presentato rapporto ai sensi del sopra citato articolo 17.

Di quanto accertato è stato redatto il presente processo verbale in duplice originale, uno per la notifica al trasgressore (ai genitori in caso di minore) ed uno per gli atti dello Scrivente.

Copia del verbale, munita degli estremi della notifica, viene trasmessa all'Ufficio Polizia amministrativa provinciale presso il Servizio Commercio della Provincia di Lecce, fermo restando il successivo invio del rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nel caso di mancato pagamento in misura ridotta, all'Autorità competente ad emettere l'ordinanza ingiunzione/archiviazione individuata nel Dirigente del Servizio Commercio.

## REGISTRO DELLE INFRAZIONI\*

**\*prima infrazione: ammonizione del Dirigente**

**successive infrazioni: multa**

[illegible]